



PROVINCIA DI MANTOVA

DECRETO PRESIDENZIALE N° 153 DEL ° 04/12/2025

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. REVISIONE DELLE TARIFFE

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Franceschina Bonanata

DECISIONE

Si procede alla revisione delle tariffe del Canone unico patrimoniale (CUP) disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Legge di bilancio 2020" e dal vigente Regolamento provinciale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

- ✓ l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dall'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011, conferisce agli Enti locali la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate disponendo che *"... le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- ✓ per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, è stato introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 2021, il *Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.L.vo n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Detto canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

ATTESO che:

- ✓ il canone unico è una prestazione patrimoniale imposta che sostituisce tutte le precedenti forme di imposizione a carico dei soggetti che, a vario titolo, occupano il suolo pubblico o pongono in essere atti di diffusione di messaggi pubblicitari su beni pubblici o privati;
- ✓ il comma 817 dell'art.1 della L. n. 160/2019 precisa che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono stati sostituiti, facendo in ogni caso salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe previste nei successivi commi 826 e 827, ovvero, rispettivamente, la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera;
- ✓ il comma 821 demanda la disciplina del canone agli enti territoriali che vi provvedono con regolamento adottato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- ✓ con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 15/02/2021 è stato approvato il *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione,*

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come modificato con D.C.P. n. 37 del 05/11/2025, con cui, tra l'altro, sono stati disciplinati:

- ▶ i criteri per la determinazione del Canone per le occupazioni di suolo pubblico (art. 19 Reg.)
 - ▶ i criteri per la determinazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie (art. 20 Reg.)
 - ▶ le modalità di determinazione del canone (art. 23 Reg.)
 - ▶ i casi di esenzione (art. 24 Reg.)
 - ▶ i casi di riduzione (art. 25 Reg.)
- ✓ l'art. 21 Reg. demanda la classificazione delle strade ad apposito provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente (da ultimo Decreto Presidente n. 122 del 12/10/2021;
 - ✓ l'art. 22 Reg. demanda la determinazione delle tariffe e dei coefficienti per l'applicazione del canone ad apposito provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente (da ultimo Decreto Presidente n. 127 del 23/10/2024;
 - ✓ con Decreto Presidenziale n. 122 del 12/10/2021 è stata aggiornata, da ultimo, la classificazione delle strade provinciali ai fini dell'applicazione del CUP;
 - ✓ con Decreto Presidenziale n. 127 del 23/10/2024 sono state, da ultimo, aggiornate le tariffe annuali e giornaliere ed i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del CUP;

ISTRUTTORIA

CONSIDERATO che:

- ✓ il canone unico patrimoniale, per quanto sia definito dalla norma di legge come "comprensivo" di qualsivoglia tributo e/o canone precedente, non integra un mero "assorbimento" di precedenti istituti giuridici di diversa natura e presupposti, ma costituisce un nuovo istituto, autonomo nella disciplina e nei presupposti;
- ✓ l'unico elemento di "raccordo" con la previgente imposizione è costituito dal dato, contabile, dell'invarianza di gettito;
- ✓ il Legislatore, "nel novellare" l'entrata patrimoniale e la relativa rimodulazione, ha inteso garantire agli enti locali lo stesso gettito che veniva ricavato dall'applicazione dei previgenti istituti;
- ✓ la giurisprudenza espressasi in materia, sin da subito, ha precisato come "l'"invarianza" garantita dal legislatore non riguardi tanto il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli Enti si vedevano garantita dall'applicazione dell'insieme di tutti gli istituti previgenti" (così TAR Veneto, Sent. n. 1428/2021);
- ✓ con la previsione dell'art. 1, comma 817 della L. n. 160/2019 il Legislatore ha trovato una sintesi tra l'art. 23 della Costituzione, che prevede che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge, e gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, che garantiscono e disciplinano gli ambiti di competenza ed autonomia degli enti territoriali, bilanciando il dovere di predeterminazione statutale della tariffa "standard" con la necessità di salvaguardare l'autonomia finanziaria degli

enti locali, riconoscendo loro il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l'invarianza di gettito anche attraverso la modifica delle tariffe;

- ✓ l'oggettiva esigenza di assicurare l'invarianza del gettito non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al CUP, ma deve proporzionalmente incidere su tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento (così TAR Puglia, Sent. 403/2022);

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160:

- ✓ comma 817 secondo cui il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;
- ✓ comma 819 secondo cui il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato
- ✓ comma 824 secondo cui per le occupazioni di suolo pubblico il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione;
- ✓ comma 825 secondo cui per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- ✓ combinato disposto commi 826 e 828 secondo cui la tariffa standard annua minima, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone per le Province è pari ad €/mq. 30,00;
- ✓ combinato disposto commi 827 e 828 secondo cui la tariffa standard giornaliera minima, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone è pari ad €/mq. 0,60;

RILEVATO che:

- ✓ il tariffario approvato con il citato Decreto Presidenziale n. 127 del 23/10/2024 prevede tariffe differenziate per il canone relativo all'occupazione di spazi e aree pubbliche e per il canone di esposizione pubblicitaria a scapito della natura "unica" del canone medesimo;

- ✓ il tariffario approvato con il citato Decreto Presidenziale n. 127 del 23/10/2024, limitatamente al canone di esposizione pubblicitaria, non prevede una tariffa annuale e giornaliera ma un canone differenziato per classi di superficie;

MOTIVAZIONE

Si rende necessario procedere alla revisione delle tariffe del Canone unico patrimoniale (CUP) tenuto conto dei criteri di proporzionalità e uniformità di trattamento.

In particolare, si adotta una tariffa al mq. unica sia per le occupazioni di suolo che per l'esposizione pubblicitaria, con la sola eccezione delle preinsegne, dei segnali turistici e di territorio e dei segnali utili come definiti dal codice della strada, eliminando così, quanto ai mezzi pubblicitari, le differenziazioni di tariffa per classi di superficie, bilanciando, al contempo, gli importi in modo da evitare disparità di trattamento tra le varie tipologie di utenza in coerenza con i principi esposti in narrativa.

ISTRUTTORIA

L'ufficio concessioni e pubblicità ha predisposto una proposta di aggiornamento delle tariffe in coerenza con i principi sopra richiamati. A tal fine, ha più volte incontrato gli operatori delle principali aziende che gestiscono la pubblicità sulle strade, operanti nel territorio provinciale. A seguito del contraddittorio con detti operatori sono state condivise le scelte che hanno portato alla determinazione della nuova tariffa unica al mq. In particolare, nella valutazione si è ritenuto di non modificare la tariffa al mq. già prevista per le occupazioni di suolo e per i passi carrai, se non prevedendo un arrotondamento per eccesso quanto alla tariffa della I° e della II° categoria di strade e un arrotondamento per difetto per la tariffa della III° e della IV° categoria, eliminando i decimali come di seguito indicato:

<u>STRADE</u>	<u>TARIFFE ANNUALI VIGENTI</u> €/mq./anno	<u>TARIFFE ANNUALI MODIFICATE</u> €/mq./anno
STRADE I CATEGORIA	22,43	23,00
STRADE II CATEGORIA	25,43	26,00
STRADE III CATEGORIA	39,10	39,00
STRADE IV CATEGORIA	43,44	43,00

L'applicazione della nuova tariffa a tutte le fattispecie di cui al citato comma 819 comporterà aumenti risibili quanto alle occupazioni di suolo e, in particolare, per passi carrai nonché sensibili diminuzioni quanto alla esposizione pubblicitaria.

Si è invece ritenuto di mantenere una specifica tariffa al metro, applicabile a tutte le categorie di strade, per le preinsegne come definite dall'art. 47, comma 2, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992), per i segnali turistici e di territorio come definiti dall'art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice

della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e per i segnali utili come definiti dall'art. 136 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992). Tale scelta contribuisce a perseguire il principio della parità di gettito di cui al citato art. 1, comma 817 senza gravare sugli utenti date le ridotte dimensioni di tali tipologie di mezzi pubblicitari come previste dal Codice della Strada. La nuova tariffa al mq. per le preinsegne, i segnali turistici e di territorio e i segnali utili sostituisce la tariffa forfetaria per ciascun impianto come di seguito indicato:

TARIFFA ANNUALE VIGENTE preinsegne, segnali turistici, segnali utili €/anno	TARIFFA ANNUALE MODIFICATA preinsegne, segnali turistici, segnali utili €/anno
57,40	50,00

Si ritiene di confermare:

- ✓ le tariffe giornaliere vigenti;
- ✓ i coefficienti moltiplicatori in ragione del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico ed i coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni di occupazione suolo pubblico;
- ✓ la tariffa al metro per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità pari ad €/mq. 1,50;
- ✓ gli importi vigenti dei diritti di istruttoria dovuti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- ✓ la classificazione delle strade, da ultimo aggiornata con Decreto presidenziale n. 122 del 12.10.2021;

VISTO il prospetto recante le nuove tariffe (Allegato "A")

VISTO il prospetto recante la proiezione degli importi al metro per le varie fattispecie di applicazione del canone unico (Allegato "B")

RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTI:

- ✓ la Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata "*disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che "sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci" e comma 55, primo periodo, in cui si dispone che "*Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto*";
- ✓ il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- ✓ l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 "*Riordino della disciplina dei tributi locali*";

- ✓ l'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 "*Legge di bilancio 2020*";
- ✓ l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "*Principi generali in materia di finanza propria e derivata*";
- ✓ l'art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388 "*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*";
- ✓ il *Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 15.02.2021;

PARERI

VISTO il parere di regolarità istruttoria del responsabile del procedimento, Dr. Andrea Flora, titolare di incarico di Elevata Qualificazione sul "*Servizio unico espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco*", in base al provvedimento prot. n. 61323 del 30/09/2024;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" da:

- ✓ Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici, Ing. Antonio Covino, che attesta la regolarità tecnica
- ✓ Dirigente dell'Area 2 Economico Finanziaria, Dr.ssa Camilla Arduini, che attesta la regolarità contabile

Tutto ciò premesso

DECRETA

1.DI APPROVARE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento, per le motivazioni esposte in premessa, le nuove tariffe annuali uniche per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come esposte nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2.DI CONFERMARE, ai fini dell'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:

- ✓ le tariffe giornaliere vigenti;
- ✓ i coefficienti moltiplicatori in ragione del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico ed i coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni di occupazione suolo pubblico;
- ✓ la tariffa al metro per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità pari ad €/mq. 1,50;
- ✓ gli importi vigenti dei diritti di istruttoria dovuti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- ✓ la classificazione delle strade, da ultimo aggiornata con Decreto presidenziale n. 122 del 12.10.2021;

3.DI DISPORRE che le nuove tariffe del Canone unico vengano rese note tramite pubblicazione nelle apposite sezioni del sito INTERNET della Provincia e trovino applicazione a decorrere dal 01.01.2026;

4. DI DARE ATTO che, a seguito della verifica, a consuntivo, dell'effettivo ammontare del gettito di competenza 2026 derivante dall'applicazione delle presenti tariffe, gli uffici competenti si faranno carico di individuare eventuali misure idonee ad assicurare la parità di gettito, compresa una eventuale revisione dei casi di esenzione e di riduzione conformemente a quanto previsto dalla Legge 160/2019, allo scopo di garantire che l'invarianza del gettito sia perseguita attraverso una distribuzione proporzionale del canone su tutte le categorie di utenza e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni e di esposizione pubblicitaria, così da evitare ingiustificate disparità di trattamento;

5.DI DARE ATTO che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012").

6.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

7.DI DARE ATTO che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni o in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franceschina Bonanata

IL PRESIDENTE
Carlo Bottani